



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2015, proposto da:
Hossain Bepari Anwar, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi, con domicilio eletto
presso quest'ultimo in Milano, via Vitruvio, 5;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta
D'Auria, Angela Bartolomeo, Salvatore Pezzulo, Anna Maria Moramarco ed Annalisa Pelucchi,
domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Centrale Casa e Demanio,
Settore Assegnazione Alloggi di E.R.P., Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Servizi, in data
20.5.2015, con notifica a mezzo posta del 26.05.2015, con cui è stata disposta la variazione
della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione di alloggio ERP, ai sensi del
Regolamento Regionale N. 1/2004, e in particolare è stata denegata l'attribuzione del
punteggio ISBARC/R di cui al punto 8 dell'Allegato I (Rilascio Alloggio) e di ogni altro alto allo
stesso preordinato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento del 20.5.2015, il Comune di Milano, Settore Assegnazione Alloggi ERP, rigettava il ricorso amministrativo proposto dal sig. Hossain Bepari Anwar contro la determinazione comunale che – in sede di aggiornamento della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) – eliminava il punteggio relativo alle condizioni abitative di “rilascio alloggio”, di cui all’Allegato 1, Parte I, del regolamento regionale n. 1/2004.

Era proposto, di conseguenza, il presente ricorso, con domanda di tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 17.9.2015, la domanda di sospensione era accolta con ordinanza della IV Sezione n. 1192/2015.

Alla successiva pubblica udienza del 19.5.2016, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato (cfr. il doc. 4 del ricorrente e il doc. 13 del resistente), l’Amministrazione comunale ha respinto il ricorso amministrativo presentato dal sig. Bepari, con il quale quest’ultimo aveva contestato la determinazione del Comune del 20.1.2015 (cfr. il doc. 2 del ricorrente e il doc. 11 del resistente), che in sede di controllo dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, aveva ridotto il punteggio sino ad allora attribuito al ricorrente, evidenziando che non sussisteva più alla data del 30.6.2014 il requisito di cui al n. 8 (RILASCIO ALLOGGIO), dell’Allegato 1, Parte I, del regolamento regionale n. 1/2004.

Nel ricorso si lamenta l’erronea applicazione della succitata norma regolamentare, oltre che il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.

Sul punto, giova dapprima premettere che – correttamente – il Comune ha proceduto all’aggiornamento della graduatoria e dei relativi punteggi, in applicazione dell’art. 13, comma 5, del regolamento regionale 1/2004, posto che la posizione del richiedente un alloggio ERP è per sua natura soggetta a variazioni, legate alle condizioni personali, economiche e familiari del soggetto, che impongono all’ente una verifica della sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’alloggio ed al richiedente l’aggiornamento della domanda, pena in caso contrario la decadenza di quest’ultima (cfr. l’art. 11, commi 5 e 6, del regolamento regionale 1/2004).

Nel caso di specie, si lamenta che il Comune abbia accertato la non operatività del requisito di cui al punto 8 succitato, con conseguente riduzione del punteggio sino ad allora attribuito.

Infatti, l’Allegato 1, Parte I, del regolamento regionale 1/2004, riconosce un particolare punteggio ai concorrenti che devono rilasciare l’alloggio a seguito di sentenza, ordinanza, verbale di conciliazione o altro provvedimento giudiziario o amministrativo, a condizione che (lettera “a”), <<*sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda*>>.

L’interpretazione della norma offerta dal Comune e condivisa da questo Collegio è nel senso che il punteggio può essere ottenuto – e mantenuto – purché fra il momento di esecuzione del rilascio e quello della presentazione (o della nuova valutazione) della domanda non sia decorso più di un anno; scaduto tale termine il punteggio non può più essere riconosciuto.

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Regione Lombardia, la quale, adita dal Comune di Milano per un parere sulla questione, ha ritenuto che la finalità della norma sia quella di riconoscere un punteggio aggiuntivo nell'immediatezza della procedura di rilascio alloggio, sicché la qualifica di "sfrattato" (ai fini del succitato punteggio) è limitata nel tempo (un anno dalla presentazione della domanda), scaduto il quale il punteggio non può più essere riconosciuto (cfr. il doc. 16 del resistente per il parere regionale).

La condotta dell'Amministrazione di Milano appare di conseguenza legittima, posto che lo sfratto nei confronti dell'esponente è stato eseguito il 12.7.2012 (cfr. il doc. 5 del ricorrente).

Si aggiunga ancora che, in sede di modifica al regolamento regionale 1/2004 con introduzione nel 2015 di un nuovo requisito di punteggio (contraddistinto con il n. 8-bis), a favore dei coniugi legalmente separati o divorziati senza disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, è stato espressamente previsto che il punteggio aggiuntivo possa riconoscersi entro il termine massimo di un anno dall'abbandono della casa coniugale.

Pare utile rimarcare altresì che il ricorrente non ha impugnato il regolamento in relazione al menzionato punto 8, né ne ha eccepito l'illegittimità, limitandosi invece a denunciarne l'erronea applicazione.

Il presente ricorso deve quindi rigettarsi, senza che possa assumere rilievo la differente sentenza della Sezione I di questo TAR n. 912/2014, fra l'altro oggetto di appello al Consiglio di Stato.

2. Le spese possono essere interamente compensate, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)